

## RAPPORTO

della Commissione speciale per gli assegni familiari  
sul messaggio 26 ottobre 1965 concernente la parziale modifica della legge  
sugli assegni familiari ai salariati del 24 settembre 1959 / 12 giugno 1961

(del 20 gennaio 1966)

Con suo messaggio del 26 ottobre 1965 il Consiglio di Stato viene ad evadere le mozioni a suo tempo presentate dall'on. Olgiati, rispettivamente dagli on.li Olgiati e Visani e l'iniziativa parlamentare degli on.li Rossi-Bertoni, Degiorgi, Manetti e Mengoni.

La mozione presentata dall'on. Olgiati postulava la concessione degli assegni familiari ai figli delle persone con professione indipendente. Tale mozione è stata lasciata cadere dato il parere nettamente contrario espresso dai rappresentanti di tale categoria. Tali rappresentanti avevano auspicato, sin dal lontano 1953, che l'ordinamento sugli assegni familiari si fondasse su un finanziamento paritetico come quello praticato all'AVS e che il beneficio degli assegni venisse riconosciuto a tutti i Ticinesi di reddito inferiore a determinati limiti, senza riguardo alla loro condizione di salario o di indipendenza.

L'impostazione data alla legge fu totalmente diversa: il finanziamento venne addossato integralmente ai datori di lavoro, il beneficio concesso esclusivamente ai salariati e senza limiti di reddito.

Dato quanto precede un assegno a favore delle persone di condizione indipendente sarebbe finanziato dagli stessi gruppi di beneficiari e tutto si risolverebbe in un semplice trasferimento di reddito, imposto dallo Stato, dagli indipendenti senza figli a quelli con figli senza tener conto delle spese di natura amministrativa.

Gli indipendenti non hanno mai postulato un ordinamento del genere. E per tali ragioni la mozione è stata abbandonata.

La mozione Olgiati-Visani postulava l'introduzione di un assegno di formazione professionale. Anche questa mozione è stata lasciata cadere per varie considerazioni che non sarà inutile riepilogare.

- a) Il finanziamento di questi assegni — per quanto concerne il settore extra-agricolo — sarebbe andato a carico dei datori di lavoro. A questi verrebbe così ad essere accollato un contributo alle spese scolastiche o di tirocinio allorché il salariato invia i propri figli a scuola o a tirocinio oltre San Gottardo con forti probabilità poi che la maggior parte sarà assorbita dall'economia d'oltre Alpe.
- b) Il problema della formazione e del perfezionamento professionale è uno dei problemi fondamentali per il nostro Cantone. Tuttavia esso va risolto potenziando l'apparato scolastico ticinese e non nell'ambito della legge sugli assegni familiari ai salariati. Occorre che tutti i giovani ticinesi di condizione modesta e non solo i figli dei salariati, possano beneficiarne.

Restava così sul tappeto solo l'iniziativa parlamentare, la quale chiedeva l'assegno dell'assegno mensile base da Fr. 20,— a Fr. 40,— e l'abrogazione di ogni e qualsiasi norma discriminatoria per i figli dei salariati esteri.

Il Consiglio di Stato, dopo una serie di consultazioni, è giunto alla determinazione che, al momento attuale, una revisione dell'importo mensile dell'assegno fosse più che giustificata giungendo così a proporre l'importo di Fr. 30,— mensili. Per quanto concerne l'abrogazione delle norme limitative per la mano d'opera estera, il Consiglio di Stato si è allineato ai suggerimenti che già a suo tempo questa Commissione aveva fatto ed alle raccomandazioni dell'Autorità federale a dipendenza della nota convenzione italo-svizzera.

Il Consiglio di Stato propone tuttavia due norme limitative. La prima concerne la disposizione per cui l'assegno non è dovuto nel Cantone quando per lo stesso figlio è già dovuto a norma della legislazione estera; la seconda che subordina l'erogazione dell'assegno per un periodo di sei mesi consecutivi, in caso di malattia o di infortunio, alla effettiva dimora del salariato nella Svizzera.

Il Consiglio di Stato inoltre propone la riduzione del limite di età, per tutti i figli che danno diritto agli assegni, dagli anni 18 agli anni 15. Questo passo a ritroso sulla situazione precedente viene così motivato:

- a) la riduzione avrebbe scarsissime ripercussioni nei confronti dei salariati svizzeri o stranieri con figli in Svizzera, dato che nel nostro Cantone pochissimi sono i casi di figli che, al termine dell'obbligo scolastico, iniziano subito un lavoro retribuito rinunciando alla formazione professionale;
- b) in tutti o quasi i Cantoni il diritto dell'assegno si estingue con gli anni 16 e cioè al momento in cui si compie il proscioglimento dall'obbligo scolastico;
- c) la legislazione federale sugli assegni ai piccoli contadini e ai lavoratori agricoli fissa il limite ai 15 anni, salvo per i figli a tirocinio, agli studi o invalidi;
- d) la legislazione italiana pure fissa il limite agli anni 14.

La Commissione speciale sugli assegni familiari ha lungamente discusso e dibattuto i problemi sottoposti. Essa consente con il Consiglio di Stato circa la prima limitazione, essendo pacifico come per lo stesso figlio non si possa pretendere un duplice assegno.

Non consente invece sulla seconda limitazione e più ancora sulla riduzione del limite di età.

La limitazione proposta dal Consiglio di Stato appare come una vera e propria discriminazione tra salariati indigeni e salariati esteri e non trova giustificazione né dal profilo umano né dal profilo sociale. D'altra parte si tratterà di casi rari per cui le paventate difficoltà di versamento non troveranno conferma nella pratica applicazione della disposizione. La Commissione propone perciò lo stralcio dell'art. 2 del progetto di legge.

Per quanto concerne la riduzione del limite di età la Commissione, pur comprendendo parzialmente le ragioni di natura finanziaria che hanno indotto il Consiglio di Stato alla nota proposta di riduzione, propone il mantenimento del limite attuale dei 18 anni e quindi lo stralcio dell'art. 4 del progetto di legge. Nella legislazione sociale si è sempre cercato di migliorare e non di marciare a ritroso.

D'altra parte siccome l'assegno verrebbe ciò nondimeno concesso ai figli dei salariati che sono agli studi o a tirocinio, è indubbio un aggravamento dell'apparato burocratico per tutti quegli accertamenti che si imporrebbero.

A chiarimento poi del secondo capoverso dell'art. 1 del disegno di legge la Commissione ritiene opportuno precisare che per salariati stranieri « occupati nel Cantone » si intende chi è alle dipendenze di un datore di lavoro sottoposto alla presente legge e indipendentemente dalla residenza.

Per le considerazioni che brevemente abbiamo esposto vi invitiamo a voler dare la vostra adesione al disegno di legge con le modifiche da noi apportate.

*Per la Commissione speciale  
degli assegni familiari :*

E. Induni, relatore

Franzi — Jelmini — Nessi — Pessi,  
con riserva art. 4 — Riva — Visani  
— Wyler

Disegno di

## LEGGE

sugli assegni familiari ai salariati, del 24 settembre 1959 : **modificazione**

(del . . . . .)

Il Gran Consiglio  
della Repubblica e Cantone del Ticino

visto il messaggio 26 ottobre 1965 n. 1322, del Consiglio di Stato,

*decreta :*

### Art. 1.

L'art. 2 della legge sugli assegni familiari ai salariati, del 24 settembre 1959 è abrogato e sostituito dal seguente :

**B. Avanti diritto  
agli assegni ;  
nozione di  
salariato**

*Art. 2. — <sup>1</sup> Ha diritto agli assegni, in conformità delle disposizioni che seguono, ogni salariato alle dipendenze di un datore di lavoro sottoposto alla presente legge, in quanto sia occupato nel Cantone, oppure, se occupato fuori del Cantone, vi conservi la residenza.*

<sup>2</sup> Ha diritto agli assegni anche il salariato straniero occupato nel Cantone, con figli o persone a carico, secondo l'art. 15, residenti all'estero. L'assegno non è tuttavia corrisposto quando per lo stesso figlio o per la stessa persona a carico sia già dovuto a norma della legislazione estera.

<sup>3</sup> E' salariato, secondo la presente legge, chi è considerato tale a norma della legislazione federale sulla AVS.

### Art. 2.

I capoversi primo, quinto e sesto dell'art. 9 sono abrogati e sostituiti dai seguenti :

<sup>1</sup> Sono stabiliti i seguenti assegni minimi per ogni figlio :  
Fr. 30,— al mese, in caso di paga mensile ;

Fr. 1,20 per ogni giorno di lavoro retribuito, in caso di paga giornaliera. L'assegno deve essere corrisposto per tutti i giorni feriali, anche se è stata introdotta la settimana lavorativa di 5 giorni.

<sup>5</sup> Per i salariati retribuiti a ora sono stabiliti i seguenti assegni minimi per ogni figlio :

Fr. 0,15 per ogni ora di lavoro retribuito, quando la durata della settimana normale di lavoro è di 48 ore o superiore ;

Fr. 0,17 per ogni ora di lavoro retribuito, ai salariati dell'edilizia, del genio civile e di altri rami in cui l'attività subisce interruzioni a dipendenza diretta delle condizioni atmosferiche o della stagione.

<sup>6</sup> Se la legge o una convenzione collettiva stabiliscono una durata normale del lavoro inferiore a 48 ore settimanali, l'assegno è aumentato di mezzo centesimo per ogni ora di riduzione della durata settimanale del lavoro.

Art. 3.

L'art. 16 bis è abrogato.

Art. 4.

Decorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore con effetto a contare dal 1. gennaio 1966.

---